

Gaia IAPPELLI

Schemi di

# DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Edizione rivista e aggiornata a:

- L. 21 aprile 2023, n. 41 di conv., con modif., del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (Attuazione PNRR);
- L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio per il 2023)
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia)

X edizione  
2023



Neldiritto  
Editore

# Capitolo I

## La funzione giurisdizionale

**Sommario** | 1. La giurisdizione: nozione (artt. 1-5 c.p.c.). – 1.1. Organi (art. 2907 c.c.). – 2. La giurisdizione civile. – 2.1. La struttura della funzione giurisdizionale. – 3. Il diritto di azione ed il diritto di difesa (art. 24 Cost.). – 4. La giurisdizione contenziosa e volontaria. – 5. La *perpetuatio iurisdictionis* (art. 5 c.p.c.). – 6. Giudici ordinari e giudici speciali. – 7. Il difetto di giurisdizione (art. 37 c.p.c.). – 8. Il regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.). – 8.1. Il regolamento di giurisdizione straordinario (art. 41, co. 2, c.p.c.). – 9. Il sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi. – 10. Il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. – 11. I limiti internazionali della giurisdizione italiana. – 12. La giurisdizione italiana nei confronti del cittadino straniero e dello Stato straniero. – 13. Il diritto dell'Unione Europea ed il processo civile.

### 1. La giurisdizione: nozione (artt. 1-5 c.p.c.).

Il termine deriva dal latino *iurisdictionis*: affermazione del diritto.

La funzione  
giurisdizionale:

- **È attribuita al potere giudiziario** (che, accanto al potere legislativo, volto a creare le norme giuridiche, e al potere esecutivo, volto ad amministrare e governare la cosa pubblica, si sostanzia in una delle funzioni tipiche attraverso cui si attua la sovranità dello Stato), consistente nella **concreta applicazione delle norme giuridiche**.
- Concerne i casi in cui, esistendo una **controversia**, lo Stato interviene per definirla tramite l'applicazione della norma giuridica.
- **Si specifica in relazione alle norme violate**, potendosi parlare di giurisdizione civile, penale, amministrativa, costituzionale, tributaria, etc.

#### 1.1. Organi (art. 2907 c.c.).

"Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria ordinaria su domanda di parte".

<b>Giudice di pace</b>	► Esercita la giurisdizione sia in materia civile che penale, sempre in composizione monocratica
<b>Tribunale</b>	► Esercita la giurisdizione sia in materia civile che in materia penale nell'ambito del cd. circondario, ovvero il proprio ambito territoriale. Decide sia in composizione monocratica (art. 50 <i>ter</i> ) sia in composizione collegiale (art. 50 <i>bis</i> ). Ha attribuzioni proprie di giudice di primo grado nonché di giudice di appello per le sentenze emesse dal Giudice di pace
<b>Corte d'Appello</b>	► Esercita la giurisdizione sia in materia civile che penale nell'ambito del cd. distretto, ovvero il proprio ambito territoriale. Ha funzione di giudice di secondo grado nei confronti delle sentenze emesse dal Tribunale nonché di giudice di primo grado in relazione a particolari materie. Decide sempre in composizione collegiale

<b>Corte di Cassazione</b>	► Organo giurisdizionale caratterizzato dall'esercizio della funzione nomofilattica, ovvero la regolamentazione della corretta osservanza e interpretazione della legge. Rappresenta l'apice dell'organizzazione giudiziaria ed ha sede in Roma. Ha funzione di giudice di legittimità, ossia riesamina le sentenze impugnate per soli motivi di diritto
----------------------------	--

## 2. La giurisdizione civile.

- Caratteri:
- Si tratta di una funzione finalizzata alla **tutela dei diritti soggettivi**.
  - È **attività strumentale** volta alla tutela in via secondaria e sostitutiva dei diritti soggettivi, resa attraverso i provvedimenti giurisdizionali, in ipotesi di insufficienza della tutela primaria, posta dalle norme sostanziali.
  - Si tratta di una funzione che si esplica attraverso tre tipi di attività, in particolare: a) l'**attività giurisdizionale di cognizione**, b) l'**attività giurisdizionale di esecuzione**, c) l'**attività giurisdizionale cautelare**.

### 2.1. La struttura della funzione giurisdizionale.

<b>A) Giurisdizione di cognizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Mira all'<b>accertamento di un diritto</b> oppure alla <b>condanna di un soggetto</b> ad un fare, ad un non fare o ad un dare, oppure alla <b>costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto</b></li> <li>► Si attua mediante un procedimento che trova la sua definizione, di norma, in una sentenza</li> <li>► Il procedimento è retto dal <b>principio del contraddittorio</b></li> <li>► La pronuncia può essere oggetto di <b>impugnazione</b>, tramite gli appositi mezzi, da parte del soccombente</li> <li>► Ove la pronuncia non sia oggetto di impugnazione, diviene definitiva (cd. <b>cosa giudicata</b>)</li> </ul>	<p><b>(I) Giurisdizione di mero accertamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Presuppone la <b>titolarità di un diritto soggettivo</b>, sia che si tratti di un diritto assoluto (es. diritto di proprietà) che di un diritto relativo (es. diritto di credito)</li> <li>► Presuppone la <b>contestazione del diritto</b> da parte del soggetto passivo o l'affermazione <b>del diritto</b> da parte di chi si ritiene soggetto attivo</li> <li>► Mira a rimuovere una <b>situazione di obiettiva incertezza</b> circa la sussistenza del diritto, in termini di esistenza (accertamento positivo) o inesistenza (accertamento negativo)</li> </ul> <p><b>(II) Giurisdizione costitutiva (art. 2908 c.c.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Presuppone la <b>titolarità di un diritto potestativo</b></li> <li>► Mira alla <b>costituzione, modificazione o estinzione</b> di determinate situazioni giuridiche</li> <li>► Può essere <b>necessaria</b> (presuppone in capo al soggetto attivo la</li> </ul>	
---------------------------------------	--	---	--

			<p>titolarità di un diritto potestativo, ossia un diritto a realizzare modificazioni giuridiche in senso ampio, che può essere attuato solo con l'intervento del giudice; es. separazione dei coniugi), o <b>non necessaria</b> (nel caso ad esempio di contratto preliminare, che può trovare attuazione sia con la stipula spontanea del definitivo, sia tramite una sentenza che tenga luogo del contratto ex art. 2932 c.c.)</p> <p>► Presuppone la lesione di un diritto soggettivo</p> <p>► Mira sia all'accertamento della sussistenza del diritto sia alla sua <b>reintegrazione</b> da parte del soggetto passivo, in forma generica o per <b>equivalente</b> monetario o in forma <b>specificata</b>;</p> <p>► Ad essa può seguire l'attività di <b>esecuzione forzata</b></p>
		<b>(III) Giurisdizione di condanna</b>	
<b>(B) Giurisdizione di esecuzione</b>	<p>► Presuppone l'accertamento di un diritto in un documento, il cd. <b>titolo esecutivo</b> ex art. 474 c.p.c. (ad es., una sentenza, una cambiale, etc.)</p> <p>► È volta all'<b>attuazione concreta del diritto</b>, anche contro la volontà del debitore</p>		
<b>(C) Giurisdizione cautelare</b>	<p>► Si tratta di un'<b>attività strumentale</b> a quella di cognizione o di esecuzione; non ha dunque caratteri autonomi, ma mutua, a seconda delle ipotesi, quelli delle due attività citate</p> <p>► È volta ad <b>evitare che il tempo intercorrente fra la proposizione del giudizio e la sua definizione danneggi irrimediabilmente il diritto</b> di cui si chiede tutela</p>		



## FOCUS

### Giurisdizione civile, penale e amministrativa.

Mentre la giurisdizione **civile** si occupa della tutela dei diritti soggettivi, quella **penale** si occupa della repressione dei reati e dunque dell'attuazione delle norme penali, caratterizzate dal precetto, cioè il comportamento oggetto di divieto, e dalla sanzione, cioè la misura applicabile dall'autorità giudiziaria, tramite un processo, in caso di violazione del precetto.

La giurisdizione **amministrativa**, infine, ha ad oggetto la tutela degli interessi legittimi e, in alcuni casi, a causa dell'inestricabile intreccio fra interessi e diritti, anche dei diritti soggettivi, nell'ambito dei rapporti fra P.A. e privati o fra PP.AA. La loro tutela è affidata ad organi di giurisdizione speciale, quali i T.A.R. e il Consiglio di Stato.